

IT
E-002521/2026
Risposta di Piotr Serafin
a nome della Commissione europea
(15.9.2026)

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è un organismo investigativo autonomo. La Commissione non può incaricare l'OLAF di svolgere un'indagine.

Nell'ambito del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani¹, l'UE ha adottato sanzioni nei confronti di diverse persone ed entità israeliane estremiste responsabili di violazioni dei diritti a danno dei palestinesi in Cisgiordania. Le persone e le entità incluse nell'elenco sono oggetto di congelamento dei beni e le persone designate sono soggette a un divieto di viaggio nell'UE. È vietato inoltre mettere fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione di tali soggetti. Gli Stati membri applicano le sanzioni dell'UE.

L'UE non riconosce come parte di Israele gli insediamenti illegali israeliani nei territori palestinesi occupati. Gli scambi commerciali con questi insediamenti non sono contemplati dall'accordo di associazione UE-Israele². Pertanto i prodotti provenienti dagli insediamenti non beneficiano di alcun trattamento preferenziale.

L'accordo offre un trattamento preferenziale solo sulla base di una prova dell'origine valida ai sensi delle norme di origine applicabili. In precedenti risposte a interrogazioni parlamentari scritte³, la Commissione ha precisato il funzionamento delle norme relative alla prova dell'origine previste dall'accordo. Ai sensi dell'"accordo tecnico"⁴, le autorità doganali degli Stati membri sono responsabili dell'esclusione dal trattamento preferenziale delle merci provenienti da località non ammissibili.

A seguito della richiesta del Consiglio europeo di giugno 2026, la Commissione ha presentato agli Stati membri opzioni per limitare ulteriormente il commercio con gli insediamenti illegali, comprese alternative per garantire che non sia concesso un trattamento preferenziale ai prodotti originari di questi insediamenti. La Commissione è determinata a rafforzare l'applicazione delle norme e a limitare i rischi di elusione per i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Gli Stati membri hanno discusso tali opzioni il 13 luglio 2026, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di giugno.

¹ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/12/04/eu-global-human-rights-sanctions-regime-listings-prolonged-for-a-year/>.

² https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2000/384/oj/ita.

³ Si veda, ad esempio, la risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare scritta E-000112/2026.

⁴ https://taxation-customs.ec.europa.eu/eu-israel-technical-arrangement_en?prefLang=it.